

fabi notizie



federazione autonoma bancari italiani

internet <http://www.fabi-abruzzo.it>

Segreteria naz.le dell'Organo di Coordinamento
e-mail fabi.bpda@libero.it

SANPAOLO
BANCA DELL'ADRIATICO

**GUIDA all'Accordo sul
FONDO DI SOLIDARIETÀ
PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO
del 7 dicembre 2006
in SANPAOLO Banca dell'Adriatico**

Indice

A. Beneficiari	Pag. 3
B. Requisiti per la pensione	Pag. 4
C. Adesione e incentivazione all'esodo	Pag. 5
D. Assegno: misura e modalità di erogazione.....	Pag. 6
E. Cumulo dell'assegno con redditi da lavoro	Pag. 8
F. Altre previsioni	Pag. 9
- Cosa succede se si spostano i termini per il pensionamento	Pag. 9
- Iscrizione al Sindacato	Pag. 9
- Personale a part-time	Pag. 9
- Previdenza integrativa a prestazione definita.....	Pag. 9
- Assistenza sanitaria	Pag. 10
- Condizioni e i finanziamenti agevolati	Pag. 10

A. BENEFICIARI

Il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito” eroga prestazioni a favore dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato di aziende facenti parte di gruppi creditizi o che applicano i contratti collettivi del credito e i relativi contratti complementari. Anche i dirigenti, che non godono della tutela della legge 223/91, possono essere destinatari delle prestazioni del Fondo.

In data 7 dicembre 2006 le Organizzazioni sindacali aziendali e il SANPAOLO Banca dell’Adriatico, facendo seguito all’Accordo Quadro sottoscritto in data 1° dicembre 2006 a livello di Gruppo Sanpaolo e Intesa, hanno sottoscritto un accordo che prevede l’accesso alla prestazione straordinaria del Fondo (cioè all’assegno straordinario di accompagnamento) con **“modalità di esodo VOLONTARIO rivolte a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l’accesso al Fondo stesso”**: *il personale è libero di accettare o rifiutare l’adesione al Fondo.*

L’accordo stabilisce che possano accedere al Fondo tutti coloro che maturino i Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità nel periodo compreso **TRA IL 1° LUGLIO 2007 E IL 30 GIUGNO 2012 (FINESTRA 1° GENNAIO 2013)** o per il diritto alla pensione di vecchiaia nel periodo **TRA IL 1° LUGLIO 2007 E IL 31 DICEMBRE 2012 (DECORRENZA PENSIONE 1° GENNAIO 2013)**.

L’accordo prevede anche un incentivo al **PENSIONAMENTO** per il personale che ha già maturato il diritto a pensione o che lo raggiungerà entro il **30 GIUGNO 2007 (FINESTRA PER ANZIANITÀ 1° OTTOBRE 2007)**.

Ai lavoratori che hanno i requisiti per poter accedere al Fondo di Solidarietà (sulla base dei dati aziendali disponibili) verrà inviata, per e-mail, **una COMUNICAZIONE INDIVIDUALE riguardo all’importo dell’assegno straordinario e dell’incentivo all’esodo**, per consentire una compiuta valutazione da parte dell’interessato e per poter effettuare la propria scelta.

B. REQUISITI PER LA PENSIONE

Per le **PENSIONI DI VECCHIAIA** i requisiti minimi pensionistici richiesti sono **20 anni di contribuzione con 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne.**

DECORRENZA DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA: il primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile.

Per le **PENSIONI DI ANZIANITÀ** sono necessari i requisiti di età anagrafica e contributiva come di seguito illustrati.

Requisiti minimi richiesti.

<i>Decorrenza</i>	<i>età anagrafica e anni contrib. oppure solo anni di contrib.</i>		
2007	57	35	39
2008	60	35	40
2009	60	35	40
2010	61 M - 60 F	35	40
2011	61 M - 60 F	35	40
2012	61 M - 60 F	35	40

Per i maschi che hanno dei periodi di contribuzione come lavoratore autonomo, i requisiti minimi di età anagrafica con 35 anni di contribuzione complessiva sono aumentati di 1 anno: 58 anni per il 2007 (oppure 40 anni di contributi), 61 anni per il 2008/2009, 62 anni dal 2010, **mentre per le femmine il requisito dei 60 anni e dei 35 di contributi rimane invariato dal 2008 al 2012**

Decorrenze delle pensioni di anzianità (finestre) :

Le "finestre", cioè le date in corrispondenza delle quali decorre il diritto a percepire la pensione sono attualmente 4, ma dal 2008 verranno ridotte a 2.

Le 4 finestre attuali sono 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre. Le 2 finestre dal 2008 sono 1° gennaio e 1° luglio.

La regola è che maturando i requisiti di età e/o di anni di contribuzione richiesti durante un trimestre si ha diritto a percepire la pensione all'inizio del secondo trimestre successivo. *(Esempio chi matura i requisiti entro il 30 marzo 2007 matura il diritto a percepire la pensione dal 1° luglio).*

Analogamente chi matura i requisiti entro il 30 giugno 2008 (1° semestre) ha diritto a percepire la pensione dal 1° gennaio 2009, chi matura entro il 31/12/2008 ha diritto a percepire la pensione dal 1° luglio 2009 e così via.

C. ADESIONE E INCENTIVAZIONE ALL'ESODO

Le intese raggiunte prevedono anche un incentivo economico per agevolare l'adesione da parte dei lavoratori al Fondo di Solidarietà.

L'importo lordo dell'INCENTIVO è composto da una quota base pari al 25% della retribuzione fissa annua lorda individuale, incrementata dello:

- **0,20% per ogni mese di permanenza nel fondo dal 19° mese e fino al 36°,**
- **0,10% per ogni mese successivo dal 37° mese e fino al 60°.**

Questo importo lordo è **incrementato del valore attuale delle contribuzioni** che sarebbero state versate dall'Azienda (*vedi aliquota indicata in busta paga*) ai fondi di previdenza complementare per il periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio e la maturazione del diritto a pensione.

Le adesioni dovranno essere inoltrate entro il 30 giugno 2007.

In aggiunta all'incentivo sopra indicato, è previsto un **“premio di tempestività”**, **pari a 1/13,5 dell'annualità lorda, per coloro che inoltreranno l'adesione entro il 28 febbraio 2007.**

Sull'importo lordo dell'incentivo viene applicata la tassazione separata si applica l'aliquota calcolata per il TFR.

*Ricordiamo che anche il **TFR** viene erogato al momento della cessazione del rapporto di lavoro che precede l'ingresso al Fondo.*

L'adesione al Fondo, poiché si tratta di esodo volontario, avviene tramite risoluzione consensuale (dimissioni) del rapporto di lavoro. Non è prevista alcuna convalida delle dimissioni presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro.

L'accordo prevede anche **incentivi economici al pensionamento** (cioè a chi ha già maturato il diritto a pensione o matura i requisiti entro il 30 giugno 2007, con finestra 1/10/2007). L'importo dell'incentivazione al pensionamento è pari a **una retribuzione annua lorda.**

Le uscite avverranno gradualmente in base alle esigenze operative nel corso del 2007.

La Banca comunicherà la data di cessazione del rapporto di lavoro al personale interessato con almeno un mese di preavviso.

D. ASSEGNO: MISURA E MODALITA' DI EROGAZIONE

L'assegno, pur essendo come onere a carico dell'Azienda, viene pagato dall'INPS. E' erogato dal **mese successivo alla cessazione** del rapporto di lavoro e fino alla conclusione del mese antecedente il pagamento della pensione, cioè fino al mese prima della finestra, per un massimo di 60 mesi. **Il mese prima della finestra il lavoratore deve presentare formalmente all'Inps la domanda di pensione. L'assegno è erogato per 13 mensilità**, in rate mensili anticipate al 1° giorno lavorativo di ogni mese.

In caso di **premorienza**, l'assegno non è reversibile. Ai superstiti sarà erogata la pensione a cui avrebbe avuto diritto l'interessato, tenendo anche conto della contribuzione versata per il periodo di erogazione dell'assegno, calcolata in base alle norme vigenti sulla reversibilità.

L'assegno erogato al lavoratore esodato è PARI ALL'IMPORTO NETTO DELLA PENSIONE che avrebbe percepito con la maturazione dei contributi necessari al raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, i criteri per il calcolo dell'assegno sono identici a quelli per il calcolo della pensione INPS.

L'assegno, non essendo un trattamento pensionistico:

- **non beneficia della perequazione automatica delle pensioni** (quindi rimane invariato per tutto il periodo di permanenza nel Fondo)
- **non dà diritto agli assegni familiari.**

L'onere complessivo **a carico dell'azienda** è pari alla somma dell'importo netto dell'assegno straordinario dell'importo delle **trattenute** sull'assegno straordinario calcolate secondo il metodo della tassazione separata con l'applicazione dell'aliquota del TFR. Tali somme costituiscono la tassazione dell'assegno **che viene versata al Fisco**. Quindi l'azienda versa al fisco una tassazione minore di quella che risulterebbe dall'applicazione degli scaglioni IRPEF (perciò, a parità di netto per il lavoratore, la somma lorda erogata dall'azienda è sensibilmente più contenuta).

Il calcolo dell'assegno viene fatto sulle retribuzioni percepite sino alla data di risoluzione del rapporto per il numero degli anni utili per il conseguimento del diritto raggiunto con il requisito contributivo.

Particolari aspetti fiscali

Tutta la materia fiscale presenta diverse conseguenze attuative, in quanto la somma è percepita, come fosse un TFR al netto dell'IRPEF.

La prima questione è quella delle **detrazioni fiscali**.

Per gli esodati si pone il problema che la percezione di un reddito già al netto dell'IRPEF impedisce loro di operare le detrazioni fiscali.

Perciò, a meno che non percepiscano altri redditi validi ai fini IRPEF, non possono portare in detrazione oneri (es. interessi mutui, assicurazioni, spese mediche, ecc..)

Poiché si tratta di reddito soggetto a tassazione separata (quindi di una somma netta) è possibile che l'esodato, che non goda di redditi personali (escluso l'assegno) superiori a € 2840,51, possa andare a carico fiscale di soggetti tenuti all'obbligo degli alimenti, esempio il coniuge, e le spese possano essere detratte da costoro (comunque, per gli interessi passivi di un mutuo intestato al solo esodato non possono essere sostenuti dal coniuge che non sia contestatario).

Occorre ricordare che trattandosi di soggetti che non sono più lavoratori dipendenti e neppure pensionati possono fare la dichiarazione dei redditi solo attraverso il modello **UNICO**.

Va altresì considerato che la tassazione separata ha il vantaggio di non assoggettare tale reddito alle Addizionali Irpef Regionale e Comunale.

Contribuzione INPS per gli anni mancanti.

La contribuzione pensionistica, pari al 32,70%, pagata dal datore di lavoro **ed aggiunta all'importo lordo dell'assegno**, è versata all'INPS **sulla base dell'ultima retribuzione** mensile rapportata ad anno con esclusione delle voci variabili.

La contribuzione è dovuta fino al raggiungimento del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, non fino alla finestra (l'assegno viene invece erogato fino alla finestra).

Erogazione in unica soluzione dell'assegno

E' possibile per il lavoratore chiedere l'erogazione in un'unica soluzione: in questo caso **la misura sarà pari al 60% del valore attuale della rendita** calcolato in base al TUR. Dalla base di calcolo è dedotta la contribuzione previdenziale, che in questo caso **non viene versata all'INPS**.

In questo caso l'azienda non riconosce nessun incentivo

E. CUMULO DELL'ASSEGNO CON REDDITI DA LAVORO

Le condizioni di cumulabilità dell'assegno si distinguono secondo il tipo di attività e il soggetto a favore del quale viene prestata:

Attività in concorrenza

Redditi da lavoro dipendente o autonomo a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro: L'assegno non è cumulabile in alcuna misura, pertanto contestualmente all'acquisizione di tali redditi viene sospesa l'erogazione degli assegni e della contribuzione.

Attività dipendente non in concorrenza

Redditi da lavoro dipendente a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro: L'assegno è cumulabile nella misura massima dell'ultima retribuzione (mensile ragguagliata ad anno) percepita dall'interessato in servizio, se il reddito ricavato dall'attività è superiore a tale limite l'assegno e la contribuzione vengono ridotti in misura corrispondente

Attività autonoma non in concorrenza

Redditi da lavoro autonomo a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro: L'assegno è cumulabile per l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione (oggi € 5.104,97) più il 50% dell'importo eccedente il minimo. La contribuzione è ridotta in misura corrispondente.

F. ALTRE PREVISIONI DELL'ACCORDO

Cosa succede se si spostano i termini per il pensionamento

I problemi si possono porre sia se cambiano le date di maturazione del diritto al pensionamento sia se si spostano le c.d. finestre, cioè le decorrenze dell'erogazione della pensione.

Nelle intese raggiunte è stata inserita una clausola di garanzia, che prevede uno specifico confronto tra le parti in caso di modifiche legislative dei requisiti di accesso alle prestazioni INPS, al fine di dare puntuale applicazione agli impegni che verranno assunti per tutto il settore tra le OO.SS. nazionali ed ABI.

In passato, quando si sono verificate modifiche alla normativa previdenziale, per i lavoratori in "esodo" la legge ha mantenuto le vecchie regole ossia quelle in essere al momento dell'accesso al fondo esuberi.

Iscrizione al sindacato

Al personale in esodo viene data la facoltà di mantenere l'iscrizione al sindacato.

Invitiamo pertanto le lavoratrici e i lavoratori a farlo, in modo da poter avere tutta l'assistenza sia nel campo dei servizi che del CAF per l'assistenza fiscale.

Personale a part-time

I lavoratori e le lavoratrici a part-time possono richiedere di ripristinare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno prima di entrare nel Fondo: in questo caso la contribuzione previdenziale, versata all'INPS dall'Azienda nel periodo di permanenza al fondo, verrà calcolata sulla retribuzione a tempo pieno e, di conseguenza, aumenterà l'importo della pensione. Anche il calcolo dell'incentivo all'esodo verrà fatto con riferimento all'importo della retribuzione a tempo pieno.

Previdenza integrativa a prestazione definita

Per i fondi pensione a prestazione definita (Fondo ex BPPR) è previsto il mantenimento dell'iscrizione ed erogazione delle prestazioni al momento del pensionamento. Inoltre come previsto dall'Accordo 15 giugno 2006 punto 6) è possibile esercitare la facoltà di trasferire la riserva alla sezione a contribuzione definita del "Fondo Banco", ***l'eventuale esercizio dell'opzione non può avvenire successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.***

Assistenza sanitaria

L'accordo ha stabilito l'equiparazione del personale in esodo a quello in servizio. Gli esodati manterranno l'iscrizione alla prestazioni di assistenza sanitaria previste per il personale in servizio e verranno considerati a tutti gli effetti come lavoratori in servizio, sia per le contribuzioni che per le prestazioni. Quindi l'azienda e i colleghi verseranno le contribuzioni dovute con addebito in c/c. Ricordiamo che l'onere a carico del personale esodato iscritto alla Cassa Assistenza è tuttavia maggiore, poiché la percentuale a carico dell'iscritto non avrà lo storno dello 0,50% da parte dell'azienda (in quanto non c'è più l'accantonamento del TFR) e sarà calcolata sull'ultima retribuzione percepita in servizio, che è più alta dell'assegno straordinario percepito dal Fondo.

Condizioni e finanziamenti agevolati

Anche su questa materia, l'accordo ha confermato le condizioni previste in tema di agevolazioni a favore dei dipendenti in servizio, con l'esclusione dei piani di rientro, mentre per quanto riguarda l'elasticità di cassa l'importo concedibile è di € 5.200 totalmente fiduciari.

I piani di rientro devono essere estinti al momento della cessazione dal rapporto di lavoro.